

(N. 2149)

**SENATO DELLA REPUBBLICA****DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1957

Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 18 aprile 1950, n. 245, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato venne autorizzata ad effettuare spese straordinarie, fino alla concorrenza di 50 miliardi di lire, per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati per gli eventi bellici, nonché per la nuova costruzione di edifici ed attrezzature industriali occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione medesima.

Con la stessa legge venne stabilito che a tale spesa straordinaria — per la cui esecuzione l'Amministrazione era anche autorizzata a

contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito — si sarebbe fatto fronte con gli avanzi finanziari di gestione del Monopolio relativi agli esercizi 1948-49 e successivi.

In esecuzione di detta legge, il fondo di 50 miliardi, totalmente accantonato fin dall'esercizio 1952-53, è stato in massima parte speso e della parte residua è già prevista la spesa per completare gli opifici e stabilimenti in corso di costruzione.

Portate quasi a complemento le opere previste dal piano predisposto nel 1950, con le quali l'Amministrazione ha potuto far fronte alla

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

enorme espansione del consumo dei generi, si è reso indispensabile impostare un nuovo programma di ampliamento della potenzialità produttiva del Monopolio, in quanto le attuali attrezzature industriali possono garantire il fabbisogno dei consumi soltanto fino al 1962 mentre dopo tale anno l'Amministrazione verrebbe a trovarsi in condizioni di non poter fronteggiare il progressivo, continuo aumento delle vendite, segnatamente per quanto riguarda le sigarette.

Per la realizzazione di tale nuovo programma di sviluppo, che prevede la sostituzione dei vecchi opifici con altri moderni, nonché la nuova costruzione di opifici ad elevata produzione ed a ciclo lavorativo completamente meccanizzato, si rendono necessari investimenti per complessivi 23 miliardi, fra nuove costruzione di edifici ed acquisto e installazione di impianti, macchinari e attrezzature.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge col quale (articolo 1) l'autorizzazione di

spesa di 50 miliardi, di cui alla citata legge n. 245, del 1950, viene elevata a complessivi 73 miliardi, con facoltà, per l'Amministrazione, di assumere impegni fino al limite di detto importo.

Con l'articolo 2 viene stabilito che per provvedere alla maggiore spesa di 23 miliardi l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi 1960-61 e successivi. Contrariamente a quanto disposto nella ripetuta legge numero 245, che prevedeva l'utilizzazione di detti avanzi per l'intero loro ammontare, viene stabilito che la quota da accantonare annualmente non può superare l'importo di 4 miliardi per ogni esercizio.

Con l'articolo 3 vengono richiamate in vigore le altre disposizioni della legge numero 245, non modificate da quelle contenute nel presente provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, è elevata a lire 73 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopra indicato di 73 miliardi.

## Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di 23 miliardi, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari, a cominciare da quello del 1960-1961, per un importo non superiore a 4 miliardi per ogni esercizio finanziario.

## Art. 3.

Per quanto non modificato dalla presente legge, restano in vigore le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245.